

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIV LEGISLATURA ———

N. 2419

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TONINI, MORANDO, PAGANO, AYALA, BASSO, BETTONI
BRANDANI, BRUNALE, CADDEO, CAMBURSANO, COVIELLO, DANIELI Franco,
DEBENEDETTI, GAGLIONE, GUERZONI, LIGUORI, MASCIONI, MODICA, VIVIANI e
ZAVOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2003

Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità
nelle liste per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

Onorevoli Senatori. – La legge per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo va modificata per recepire la decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, n. 2002/772, che prevede, tra l’altro, l’incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo.

L’occasione è pertanto propizia – oltre che per recepire tale incompatibilità ed estenderla altresì ai consiglieri regionali, visto il nuovo rilievo delle regioni dopo la riforma del Titolo V della parte Seconda della Costituzione – per affrontare anche il problema della frammentazione della nostra rappresentanza a Strasburgo, che costituisce un *unicum*, in quanto i grandi Paesi, con elevato numero di seggi, ricorrono a significative clausole di sbarramento.

Rilevato che in questo periodo nel nostro Parlamento, almeno a parole, gli sbarramenti elettorali sembrano oggetto di una larghissima convergenza, ed in particolare un ampio consenso sembra esservi su quello tedesco del 5 per cento, stabilito in Germania anche per il Parlamento europeo, con la presente proposta intendiamo anche invitare i sostenitori del sistema proporzionale con soglia alla necessaria coerenza.

Intendiamo poi eliminare il sistema delle preferenze che divide le forze politiche al proprio interno ed avvicinare elettori ed eletti, riducendo le dimensioni delle circoscrizioni elettorali.

Infine, in adesione alla recente riforma dell’articolo 51 della Costituzione, riteniamo opportuno prevedere la parità di rappresentanza dei sessi nelle liste elettorali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Circoscrizioni)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Le circoscrizioni elettorali sono le seguenti: Valle D'Aosta-Piemonte-Liguria con capoluogo Torino; Lombardia con capoluogo Milano; Trentino Alto-Adige – Veneto – Friuli-Venezia Giulia con capoluogo Venezia; Emilia-Romagna con capoluogo Bologna; Toscana – Umbria – Marche con capoluogo Firenze; Lazio con capoluogo Roma; Abruzzi – Molise – Campania con capoluogo Napoli; Puglia – Basilicata – Calabria con capoluogo Bari; Sicilia con capoluogo Palermo; Sardegna con capoluogo Cagliari».

2. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 2.

(Incompatibilità)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di deputato, di senatore e di consigliere regionale.

2. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma 1, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, per quale carica intende optare.

3. Qualora il rappresentante eletto non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto. Se la lista nella circoscrizione ha esaurito i candidati eleggibili si procede ai sensi dell'articolo 21, primo comma, numero 3.

4. Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del comma 3 può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47».

Art. 3.

(Pari opportunità)

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A pena di riconsiliazione, le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

Art. 4.

(Abolizione delle preferenze)

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – 1. L'elettore non può esprimere preferenze nell'ambito della lista votata».

2. I numeri 3) e 4) dell'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppressi.

3. All'articolo 12, decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'ordine complessivo di presentazione dei candidati delle liste collegate al fine dell'individuazione degli eletti di cui all'articolo 22».

Art. 5.

(Clausola di sbarramento)

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi»;

b) al numero 2), dopo le parole: «procede al riparto dei seggi tra le liste» sono inserite le seguenti: «che abbiano ottenuto almeno il cinque per cento del totale dei voti validi espressi».

Art. 6.

(Assegnazione dei seggi nelle liste)

1. All'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine progressivo di presentazione»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini della proclamazione degli eletti per le liste collegate, secondo le modalità indicate dall'articolo 12, si procede ai sensi del decimo comma del medesimo articolo»;

c) il terzo comma è abrogato.